

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO FRANCESCO, TURNATURI, FORTINI

Presentata il 16 giugno 1965

Attribuzione di una indennità di giro agli Ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dirigenti di Compartimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme vigenti in materia di trattamento economico di missione, spettante al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, si sono rivelate non rispondenti alle esigenze delle funzioni esercitate dagli Ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dirigenti i Compartimenti nei quali è territorialmente articolata l'amministrazione periferica.

Ad affievolire un disagio da lungo tempo avvertito da tali funzionari nell'esercizio delle proprie attribuzioni — venuto negli ultimi anni ad aggravarsi anche per effetto della legge 19 luglio 1962, n. 959 sul riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria — mira la proposta di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione.

È noto che gli Ispettori compartimentali dirigenti hanno una sfera di competenza territoriale regionale o pluriregionale; e che fra le materie di loro competenza rientrano (articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 7 aprile 1947 sul funzionamento degli Ispettorati compartimentali):

a) il controllo dell'operato degli Ispettori;

b) l'esame dell'andamento dei servizi;

c) l'accertamento delle condizioni di efficienza e di sicurezza degli uffici;

d) le iniziative per le verifiche della regolare applicazione delle leggi tributarie da parte di uffici, enti ed istituti controllati dalle amministrazioni delle tasse e delle imposte dirette.

È quindi da assommare nella figura dell'Ispettore compartimentale dirigente una serie di attribuzioni che lo rendono contemporaneamente Capo di un ufficio amministrativo e Organo di ispezione e controllo: il che impone la permanenza in sede, da un lato, e la necessità di saltuari e rapidi spostamenti, dall'altro.

Gli Ispettori compartimentali, infatti, accedono — ogni qualvolta lo ritengano opportuno — negli uffici del Compartimento, sia per eseguire accertamenti sull'operato e sul rendimento degli ispettori e del personale degli uffici, sia per esaminare l'andamento generale dei servizi ed accertare le condizioni di sicurezza dei locali.

Essi possono, inoltre, accedere agli uffici dei vari Enti ed Istituti controllati dalle amministrazioni delle tasse e delle imposte dirette per verificare la regolare applicazione delle leggi di imposta e per raccogliere elementi utili ai fini della ricerca della materia imponibile e della lotta alle evasioni: fini ai quali i predetti capi servizio sono specificamente preposti.

Accade, di regola, che le visite eseguite dagli Ispettori compartimentali, negli uffici del capoluogo e negli uffici dei comuni vicini, con l'uso dell'autovettura di servizio, si esauriscono nel volgere di uno stesso giorno.

Per conseguenza, ove non si provvedesse ad una apposita regolamentazione del relativo trattamento economico, spetterebbe soltanto la indennità oraria prevista dalle norme in vigore; indennità che, per la irrisoria misura in rapporto ai non pochi oneri imposti dalla dignità della carica, è da taluni ritenuta addirittura mortificante e quasi sempre non viene neppure proposta per il rimborso.

Dalla constatazione che le norme generali non rispondono adeguatamente alle esigenze funzionali della particolare azione di vigilanza e controllo esercitata dagli Ispettori compartimentali delle tasse e delle imposte dirette — azione dalla quale dipende in definitiva l'ordinato sviluppo dell'attività tributaria — trae origine l'opportunità di disciplinare con norma particolare il trattamento economico spettante, per tale attività specifica, ai predetti funzionari.

Con la presente proposta di legge si tende ad attribuire ai dirigenti degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari una indennità fissa di giro, in corrispettivo forfettario delle missioni di durata non superiore alle 24 ore.

Essa trova il suo precedente storico nell'indennità di giro vigente all'epoca dei Circoli di ispezione, quando a ciascun dirigente era appunto assegnata una indennità in misura forfettaria per l'espletamento degli incarichi di servizio nell'ambito del proprio circolo; indennità, commisurata per classi di circolo, di importo fisso annuale periodicamente aggiornato nella sua entità.

Abolita il 1° ottobre 1925 l'indennità di circolo ed esteso agli Ispettori il trattamento economico di missione di cui all'articolo 181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sopravvisse tuttavia, in virtù della norma contenuta nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e del citato regio decreto

11 novembre 1923, n. 2395, la facoltà di determinare un trattamento economico particolare di missione per i servizi resi nel comune di residenza e nell'ambito di piccole distanze.

Nel 1936 furono aboliti i circoli ed istituiti i Compartimenti, ma non fu adeguata alla nuova struttura organizzativa la legislazione relativa al trattamento economico di missione degli Ispettori compartimentali.

Manca nell'attuale legislazione una norma che contemperi le esigenze di servizio con la necessità di non esporre a disagio e mortificazione gli alti funzionari che sono chiamati ad assolverle. Tale disagio e la conseguente mortificazione sono oggi aggravati per effetto della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici delle amministrazioni finanziarie, in applicazione della quale numerosi funzionari hanno acquisito la parità gerarchica e retributiva con i dirigenti di Compartimento, pur senza assorbirne, neppure in piccola parte, le gravi responsabilità; ed anzi, continuando ad esplicare le loro normali funzioni ispettive, che li pongono in una posizione di privilegio, sotto il profilo economico, nei confronti dei Capi Compartimento.

E non sembra superfluo osservare che l'indennità di giro che viene proposta varrebbe anche a compensare — e soltanto in parte — le molteplici piccole spese, così dette di rappresentanza, che gli Ispettori compartimentali dirigenti attualmente sostengono, pur senza aver diritto ad alcun rimborso, né a qualche speciale indennità erogata a tale titolo.

L'onere derivante al bilancio dello Stato per l'attuazione della proposta in esame è calcolato a lire 43.200.000 annue: cifra, invero, modesta se rapportata ai notevoli benefici che dalla istituenda indennità di giro potranno derivare non solo ai destinatari, ma anche alle amministrazioni interessate.

Per tali considerazioni mi onoro sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli Ispettori compartimentali, dirigenti od incaricati della reggenza degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, compete una indennità fissa di giro nella misura forfettaria di lire 100.000 mensili, per le visite periodiche agli uffici esterni della loro circoscrizione.

ART. 2.

La spesa conseguente alla corresponsione dell'indennità, prevista dall'articolo precedente, graverà sui rispettivi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze concernenti l'indennità di missione.